

## **ESTERNALIZZAZIONE ( TRAMITE CONTRATTI E FIGURE SOGGETTIVE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE) SOCIETARIZZAZIONI E PRIVATIZZAZIONI: UN APPROCCIO TEORICO\***

di Giuseppe Di Gaspare

1. *Esternalizzazione: una mappatura teorica.* Con il termine “esternalizzazione” (outsourcing ) riferito alla attività delle amministrazioni pubbliche si intende la realizzazione di una attività, precedentemente svolta direttamente dalla amministrazione, ad opera di un soggetto terzo al quale tale svolgimento sia stato- a vario titolo – attribuito dalla amministrazione titolare della attività.

Secondo un primo approccio, maturato nel contesto della scuola del public management, il criterio in base al quale commisurare la potenziale “esternabilità” della attività è normalmente ricondotto al carattere strategico o meno delle attività per l’ente. Sarebbero, in questa accezione, esternabili tutte le attività e i servizi non strategici di supporto a queste ultime le cosiddette *facilities*. A questo criterio si può avvicinare quello, maturato nello stesso ambito culturale, che considera non esternabili le attività caratteristiche - *core business*- quelle che rientrano cioè nella *mission* essenziale dell’ente.

La derivazione anglo americana e il diverso contesto evocato – una attività delle pubbliche amministrazioni ispirata a modelli non dissimili da quelli gestionali privati- non è facilmente impiantabile nel nostro habitat giuridico–istituzionale .

Da noi, tradizionalmente si distingue(va) - ai fini della esternalizzazione (concessioni, appalti, affidamenti a privati) - tra attività amministrative a contenuto autoritativo e attività di prestazioni di servizio. Solo queste ultime sarebbero normalmente passibili di gestione ad opera di terzi.

Un’altra accezione da tenere presente – in linea con la nostra tradizione ma più avvicinabile all’approccio *core business / facilities* – è quella che distingue l’attività amministrativa sulla base del contenuto politico-discrezionale della stessa, solo ove non si riscontri tale potere , sarebbe possibile procedere alla esternalizzazione del servizio. In questo ordine di idee, quindi, solo le attività comportanti l’esercizio di una discrezionalità tecnica sarebbero oggetto di possibile esternalizzazione.

Questa ultima formula consentirebbe di esternalizzare anche attività tipiche , ad esempio nel caso di un ente locale, come la gestione del catasto o l’anagrafe ed in genere i servizi tecnici ( urbanistica) in quanto rette da normative tecniche che escludono l’esercizio di poteri discrezionali e rendono sempre prevedibile o comunque verificabile in base a parametri terzi l’out del servizio .

Queste diverse coppie concettuali, unitariamente considerate, contribuiscono a delineare i confini e le ambiguità del quadro teorico nel quale si inscrivono i processi di esternalizzazione nel nostro assetto istituzionale e a causa delle diverse valenze di pubblico interesse implicate, delle modalità delle possibili diverse forme di esternalizzazione. .

---

\* Già pubblicato nel n. 25 di *Guida agli enti locali de Il Sole 24 ore* del 25 giugno 2005.

2. *L'esternalizzazione mediante contratti.* Spostando ora lo sguardo sugli strumenti attraverso i quali conseguire la esternalizzazione è facile avvedersi come questi, in via di principio, riguardino sia fattispecie contrattuali sia figure soggettive di diritto privato (fondazioni, associazioni e "societarizzazioni") ( cfr. : art. 29 legge 28 dicembre 2001, n. 448. )

Nelle fattispecie contrattuali, gli strumenti attraverso i quali l'amministrazione esternalizza non differiscono da quelli normalmente impiegati dalla pubblica amministrazione e dagli enti territoriali in genere, per acquisire beni e servizi da terzi. Da questo punto di vista, la esternalizzazione mediante contratti è sottoposta agli stessi principi e regole di diritto positivo in materia di procedure e contratti ad evidenza pubblica (appalti pubblici per forniture, lavori e servizi pubblici). Sul versante dei rapporti dell'ente pubblico l'esternalizzazione coincide dunque con l'acquisizione di beni e/o servizi da parte di terzi .

Quello che le contraddistingue – dovrebbe contraddistinguerla- è che l'esternalizzazione delle attività è normalmente accompagnata dalla "dismissione" dei beni e delle risorse in precedenza strumentali alla sua realizzazione. La esternalizzazione comporta in genere anche una cessione di quei cespiti patrimoniali (ramo di azienda dedicato) tramite uno o più atti di alienazione, sottoposti anch'essi alle regole di contabilità pubblica.

Nella esternalizzazione mediante contratti abbiamo perciò due operazioni a rilevanza esterna (acquisizione + cessione.) giuridicamente distinte ma teologicamente collegate.

A queste due operazioni se ne aggiunge – o dovrebbe aggiungersene - una terza a rilevanza meramente interna che riguarda l'organizzazione dell'ente. L'esternalizzazione comporta comunque un processo di *reengineering* delle strutture e dei servizi e di mobilità del personale, che può assumere diversa latitudine. Quest'ultima operazione deve essere considerata anch'essa teologicamente e funzionalmente conseguente alle altre due a rilevanza esterna pur rimanendo giuridicamente irrilevante.

Il buon esito della esternalizzazione mediante contratti è pertanto il risultato di processo complesso che risulta dagli effetti interconnessi di tre distinte operazioni, le quali, ai fini della valutazione di fattibilità e convenienza della operazione, dovrebbero essere valutate congiuntamente, dovendo necessariamente produrre un risultato di segno positivo dal punto di vista dei costi e della fruizione delle attività esternalizzate non solo per la pubblica amministrazione ma anche per gli utenti in primo luogo e anche le imprese private interessate.

Questa valutazione preventiva può in pratica essere non agevole (asimmetrie, costi di transazione e di transizione) ma appare preliminare a qualsiasi avvio del processo di esternalizzazione. Essa pone in giuoco la *accountability* del decisore politico e deve essere oggetto di previa deliberazione da parte degli organi competenti degli enti pubblici in particolare di quelli a carattere politico rappresentativo come gli enti territoriali.

Questa tipologia di esternalizzazione (mediante contratti) ha un ambito vasto di potenziale applicazione per le attività qualificabili come *facilities* ma anche per le attività a discrezionalità tecnica. E' di più semplice impiego quando l'esternalizzazione non investe delle attività ad organizzazione complessa già di per sé configurabili, all'interno dell'ente locale come "rami di azienda". In queste ultime ipotesi, lo strumento privilegiato di esternalizzazione appare piuttosto la trasformazione in società di capitali del ramo di azienda

3. *L'esternalizzazione mediante figure soggettive.* Nell'ipotesi invece di esternalizzazione mediante figure soggettive di diritto privato (privatizzazione) le tre suaccennate operazioni risultano non solo funzionalmente ma anche giuridicamente collegate; anche una buona parte del processo di *reengineering* dovrebbe essere incluso nella attività di esternalizzazione. La parola chiave in questa prospettiva non è "dismissione" ma "conferimento". Beni strumentali, immobilizzazioni a vario

titolo pertinenti - dovrebbero anche esse essere trasferite nella nuova figura soggettiva (*newco*) insieme alla attività esternalizzate abbandonando la pubblica amministrazione dante causa.

Con il trasferimento delle attività (beni, risorse) a organismi di diritto pubblico si otterrebbe solo una diversa allocazione di attività amministrative. Si avrebbe una riorganizzazione di tipo soggettivo che non sortirebbe comunque l'effetto di *outsourcing*, rimanendo la nuova figura soggettiva inevitabilmente inclusa dipendente dalla pubblica amministrazione che l'ha costituita. A questa configurazione di rapporti, con organismi comunque interni al sistema della pubblica amministrazione dante causa, si può assimilare anche il cosiddetto affidamento *in house* a società di capitale controllate o l'affidamento a fondazioni promosse o controllate, ad esempio, dall'ente territoriale da qui anche i limiti intrinseci di tale affidamento che non è configurabile come un rapporto a rilevanza esterna nel qual caso sarebbe obbligatoria una procedura ad evidenza pubblica .

Non è infatti sufficiente neppure la esternalizzazione tramite figure di diritto privato affinché si abbia, ipso iure, una effettiva espulsione dell'attività dall'ambito proprio della pubblica amministrazione. In questo ordine di idee, per quanto riguarda l'esternalizzazione tramite figure soggettive si può ritenere che si abbia esternalizzazione in senso proprio solo nei casi di privatizzazione sostanziale. Solo queste ultime - a differenza delle privatizzazioni formali - in effetti comportano una effettiva fuoriuscita delle attività dalla sfera pubblica con relativa perdita di controllo nella specie da parte dell'ente locale.

La privatizzazione sostanziale comporta il venire meno in modo irreversibile del controllo pubblico in tutte le forme, dirette o indirette, con le quali può essere esercitato. La nozione di controllo è di derivazione dal diritto societario ed fattispecie complessa ma giuridicamente univoca, anche se non sempre agevole ne è l'effettivo accertamento. Nel caso di soggetti pubblici la sussistenza del controllo è facilitata dalla necessaria formalizzazione delle decisioni dei pubblici poteri e dalla loro sottoposizione a regole di evidenza pubblica e di accesso alla documentazione (da parte degli aventi titolo) .

In termini più generali la complessa sequenza problematica : perdita di controllo - privatizzazione sostanziale -esternalizzazione), anche se normalmente riferita alle società di capitale, riguarda tutte le possibili forme di privatizzazioni . Per le Fondazioni e le Associazioni la eventuale sussistenza del controllo ( pubblico) va accertata con riferimento al codice civile tenuto conto delle loro effettive configurazioni statutarie .

Ai fini dell'esternalizzazione delle attività, le diverse figure soggettive di diritto privato non sono tra loro fungibili. Si può anzi affermare che esiste una relazione di tendenziale suddivisione dei campi di intervento a seconda che le attività esternalizzate siano o meno gestibili generando utili e quindi suscettibili di essere svolte in regime di concorrenza .

Fondazioni e associazioni non dovrebbero essere utilizzate per esternalizzare attività delle pubbliche amministrazioni che possono essere svolte in regime di concorrenza. Detto in altri termini, e con specifico riferimento ad esempio alla legislazione per gli enti locali, "la rilevanza economica" della attività, postulando il riferimento al mercato implica il ricorso ad imprese commerciali di diritto comune che hanno nella società di capitali la loro veste giuridica tipica . Il campo proprio delle fondazioni e delle associazioni verrebbe pertanto ad essere costituito dalle attività a rilevanza non economica di cui all'art. 35 della legge finanziaria del 2002. E' evidente che esse per usufruire degli apporti finanziari pubblici non devono operare come operatori commerciali con finalità di lucro ( in qualsiasi nobile modo giustificate), altrimenti godrebbero, quali imprese camuffate , di un inammissibile regime di privilegio anche fiscale. Il ricorso ad associazioni e fondazioni, nei limiti suddetti, favorisce la fusione di azioni sinergiche di risorse ( persone o di capitali) pubblico privato per il perseguimento di finalità di rilievo sociale e di interesse generale:

fondazioni culturali, per la ricerca scientifica, associazioni di volontariato “sponsorizzate” dal socio ente locale.

Diverso è il caso delle cooperative sociali le quali invece agiscono sul mercato in regime di favore. Favore legislativo che si spiega in ragione della qualità dei loro partecipanti ( ad esempio portatori di handicap, giovani disoccupati) e che giustifica la deroga alla regola di non discriminazione tra imprese commerciali. In questo caso la rilevanza sociale non costituisce una finalità della attività ma è intrinseca, per così dire, nella stessa compagine della cooperativa. Le cooperative sociali possono pertanto essere fatte oggetto di un regime privilegiato nelle procedure di scelta del contraente da parte dell'ente pubblico e dunque nei casi di esternalizzazione di attività amministrative mediante contratti (sub 2). Esse pertanto hanno un ambito di attività più vasto delle associazioni e delle fondazioni ( in quanto concernono attività in regime di concorrenza e per il cui svolgimento ricevono un corrispettivo ) ma non hanno uno specifico rilievo come forme soggettive di esternalizzazione delle attività a rilevanza sociale in quanto non si riscontra la tipica sinergia di risorse pubblico privato per il perseguimento di una finalità sociale.

4 . *societarizzazioni e privatizzazioni*. L' esternalizzazione che avviene con società di capitali è necessariamente al centro dei processi di privatizzazione in quanto concerne le attività aventi rilevanza economica. Nel nostro ordinamento il controllo pubblico delle società commerciali non presenta alcun problema se ad essa non è collegata una qualche discriminazione di mercato nei riguardi delle imprese private concorrenti. Il punto della indifferenza proprietaria ( pubblica e privata ) è un caposaldo del trattato CE.

Corollario di questa necessaria competizione ad armi pari dell'impresa in mano pubblica con quella privata è la cessazione di forme di affidamenti delle attività esternalizzate non concorrenziali alle imprese in mano pubblica.

In questo ordine di ragioni, la maggioranza degli stati membri della Comunità ha promosso - nel contesto della liberalizzazione dei servizi a rete – forme di privatizzazioni sostanziali con conseguente – tendenziale - perdita del controllo da parte del pubblico potere e superamento degli affidamenti diretti al termine di un periodo transitorio.

Da noi il processo ha seguito piste legislative diverse per gli enti pubblici economici e le società a partecipazione statale, per le banche in mano pubblica e per le imprese di gestione dei servizi pubblici locali in mano ai comuni.

Per queste ultime, in particolare, si è assistito ad un intenso e non sempre coerente intervento legislativo che pur avendone incentivato la trasformazione in s.p.a. ( privatizzazione formale) si è arrestato di fatto sulla soglia delle privatizzazioni sostanziali e del superamento degli affidamenti diretti.

Il punto di approdo di questo percorso legislativo ora è rappresentato dall'art. 14 della legge (Finanziaria per il 2004 ) n. 350 del 2003 che ha previsto tre forme di esternalizzazione delle attività di servizio pubblico locale: - tramite procedura di selezione mediante gara della società privata destinataria dell'affidamento ; - tramite una procedura ad evidenza pubblica di scelta del socio di maggioranza; - con l'affidamento diretto all'impresa in mano pubblica cosiddetto in house.

La prima forma di esternalizzazione rientra a pieno titolo nei casi sub 2. Le altre due soluzioni appaiono di più incerta collocazione e presentano profili dubbi di compatibilità con il diritto comunitario in materia di appalti di servizi e con le regole comunitarie, ma anche nazionali, a tutela della concorrenza. Il punto di discriminare è da riconnettere alla fruizione delle attività a rilevanza economica. Allorché le attività non soddisfino esclusivamente o prevalentemente il fabbisogno dell'ente locale o degli enti locali che detengano parzialmente o interamente il capitale, a seconda delle diverse fattispecie normative, ma si rivolgano prevalentemente a fruitori diversi ( cittadini e imprese utenti) l'affidamento di tali attività senza gara per lo stesso si pone in linea di principio in contrasto con le regole pro-concorrenziali della Comunità.

Questo comporta, in concreto, che nella applicazione delle fattispecie previste dall'art. 14 della legge 350/04 per l'affidamento in house non bisogna confondere il fabbisogno dell'ente locale con quello dei soggetti appartenenti alla collettività territoriale di riferimento. Si avrebbe in questo caso una indebita estensione della portata iniziale della sentenza *Teckal* della Corte di Giustizia CE (sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98) richiamata per giustificare tale tipo di affidamento in quanto essa espressamente ne circoscrive la applicabilità a quei casi nei quali *tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano*. La relazione tendenzialmente esclusiva che viene ad instaurarsi tra *entità e le autorità pubbliche che la controllano* porta ad escludere la possibilità di affidamento in house ogni qual volta le suddette società non svolgano *la parte più importante della propria attività* direttamente con l'ente locale bensì - benché sulla base di un loro atto di affidamento- con utenti terzi del servizio. Una recente sentenza della Corte di giustizia (sentenza 11 gennaio 2005 in causa C-26/03) ha confermato e ulteriormente chiarito questa lettura restrittiva dell'affidamento diretto di servizi propri dell'ente, non solo sotto il profilo oggettivo della attività già desumibile dalla ricordata sentenza *Teckal*, ma anche per il profilo soggettivo del soggetto destinatario dell'affidamento che deve essere interamente pubblico affermandosi che *"l'attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata, senza far appello alla concorrenza, pregiudicherebbe l'obiettivo di una concorrenza libera e non falsata .... nella misura in cui...offrirebbe ad un'impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti"*. Questa ultima e prospettazione giurisprudenziale finisce con l'inficiare la compatibilità dell'affidamento diretto a società miste di cui all'art 14 ..., anche nella ipotesi- che da questo punto di vista apparirebbe sostanzialmente irrilevante - di scelta mediante gara del socio di maggioranza. Questo esplicito orientamento della CGCE merita una ulteriore riflessione in quanto sembra suscettibile di produrre effetti più generali nel sistema degli affidamenti a società miste, qualora vi si volesse ricorrere anche nelle diverse ipotesi derogatorie di affidamento di servizi propri (art .29 legge 448/2001- Legge Finanziaria 2002).



**Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35** Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale; pubblicato in G.U. n. 62 del 16/03/2005.

*Omissis*

### **Capo III** **POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE**

#### **Art. 5.** **Interventi per lo sviluppo infrastrutturale**

1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita' competitive.

3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da inserire in apposito programma regionale, e' effettuata, valorizzando la capacita' propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project financing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.

6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti competenti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti, gia' formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché destinati a concludersi entro trenta giorni.

7. Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive

modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati. Nel caso di opera di interesse regionale la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari straordinari deve essere formulata sentito previamente il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale, la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere formulata sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata ovvero con il sindaco della città metropolitana interessata. 8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verificano circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali di rigassificazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza.

11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normative comunitarie.

12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.

15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.